



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MORONESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2018

Modifica al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo dei vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende proporre delle modifiche all'articolo 8-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 8-*bis* prevede, infatti, che «Le organizzazioni sindacali e le sezioni del CO-CER di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate».

Da diversi anni, una tra le più rappresentative organizzazioni sindacali chiede che analoga attenzione venga riservata anche alle

rappresentanze sindacali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia alla luce dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (specificità lavorativa dei vigili del fuoco), sia per la necessità di garantire a tale corpo ed ai suoi appartenenti parità di attenzione istituzionale rispetto agli altri corpi dello Stato, per le peculiari attività di soccorso pubblico direttamente ricadenti sulla sicurezza della popolazione.

Alla luce di quanto premesso si ritiene particolarmente importante che alle rappresentanze del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco siano estese le previsioni di consultazione riservate alle Forze di polizia e Forze armate dall'articolo 8-*bis* del decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 195.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 8-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di consultazione delle rappresentanze del personale dei vigili del fuoco)

1. Al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» sono inserite le seguenti: «, nonché le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00